

ALLEGATO "A"
DELIB. C.C. N. 6/2015.

Regolamento per la concessione del patrocinio comunale



Art. 1 Oggetto del Regolamento, finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale di Monsummano Terme a soggetti pubblici e privati in relazione ad attività istituzionali degli stessi ed all'uso, nel materiale pubblicitario e divulgativo, dello "Stemma Comunale"
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a sostenere la promozione di attività tendenti a sviluppare e migliorare la qualità a favore di manifestazioni, congressi, concorsi ed iniziative di particolare interesse per la cittadinanza di Monsummano Terme.
3. Per patrocinio si intende il riconoscimento del valore istituzionale, civile, sociale, culturale, scientifico, artistico, storico, educativo, turistico, sportivo, ambientale ed economico di iniziative proposte da soggetti di cui al comma 1.

Art. 2 Soggetti beneficiari e criteri del Patrocinio Comunale

1. La Giunta Comunale può concedere il patrocinio comunale ad Associazioni, Comitati, Enti e Fondazioni senza fine di lucro, aziende pubbliche di servizi alla persona, a singole persone operanti nel territorio di Monsummano Terme oppure che abbiano sede nel Comune o che comunque svolgono l'iniziativa patrocinata nel territorio Comunale.

Pertanto, è ammesso il patrocinio nel caso in cui:

- ☒ si contribuisca alla crescita culturale, ambientale, artistica, economica, sociale e sportiva della cittadinanza favorendo la partecipazione e la formazione di una propria identità culturale ed aggregativa della Comunità;
- ☒ si promuovano attività agricole, industriali, artigianali, commerciali e turistiche di interesse per la cittadinanza;
- ☒ sia finalizzata allo sviluppo della solidarietà e ispirata a principi di tolleranza;
- ☒ risponda alle linee programmatiche dell'Amministrazione Comunale;
- ☒ sia legata alle tradizioni locali;
- ☒ abbia carattere nazionale o internazionale;
- ☒ sia organizzata con la collaborazione di Istituti di ricerca o di studio (Università) o di organismi culturali e sportivi.

2. Non sono ammesse al Patrocinio manifestazioni o iniziative di carattere:

- partitiche o sindacali;
- palesemente non coincidenti con finalità del Comune;
- risultino negative sull'immagine dell'Amministrazione.

Art. 3 Forme di Patrocinio Comunale

1. Qualora i soggetti organizzatori ne facciano espressa richiesta, l'Amministrazione Comunale può concedere a suo insindacabile giudizio:

- l'eventuale uso gratuito delle strutture comunali nei tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;
- l'eventuale utilizzo gratuito di attrezzature disponibili di proprietà comunale nei



tempi e nei modi indicati dall'amministrazione;

- l'eventuale conferimento di targhe, coppe o altri premi, secondo la natura e l'importanza della manifestazione o iniziativa patrocinata;
- la facoltà di inserire l'evento nel sito istituzionale del Comune e nelle sue bacheche elettroniche.

Gli stessi dovranno inoltre possedere i requisiti giuridici, con particolare riferimento al possesso del codice fiscale dell'Ente, dell'Associazione, ecc. richiedente.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo comporta il diniego del patrocinio per successive analoghe iniziative.

La concessione del patrocinio è atto insindacabile dell'Amministrazione Comunale e autonomo rispetto alle altre forme di concessione contributi, sovvenzioni, sussidi ecc.

Art. 4 Procedure per la concessione di patrocini

1. Per ottenere il Patrocinio, l'associazione, l'ente, ecc. dovrà inoltrare, per tempo, domanda scritta al Comune, allegando il programma dettagliato e ogni notizia utile a valutarne l'ammissibilità, nonché la dichiarazione comprovante eventuali analoghe e contestuali richieste di patrocinio ad altri Enti Pubblici e l'elenco degli eventuali sponsor, e la richiesta di tutte le autorizzazioni, licenze e/o concessioni previste per Legge.

2. Il patrocinio è concesso dalla Giunta Comunale previa relazione del dirigente competente, che contenga le motivazioni della concessione, richiamando gli obiettivi di cui al presente Regolamento. Delle decisioni adottate dalla Giunta Comunale verrà data tempestiva comunicazione al richiedente.

2.L'Amministrazione Comunale provvederà a verificare i risultati dell'iniziativa e la corrispondenza del programma realizzato con quello previsto, richiedendo eventualmente agli organizzatori una relazione e ogni altra documentazione in merito.

Art. 5 Materiale pubblicitario e Stemma Comunale

Con la concessione del Patrocinio gli organizzatori delle manifestazioni acquisiscono il diritto di farne menzione in tutti gli stampati e di fregiare i medesimi con lo Stemma del Comune e l'indicazione "Comune di Monsummano Terme", limitatamente al periodo della manifestazione.

La bozza di detto materiale dovrà essere preventivamente visionata e concordata prima della stampa e diffusione dall'Ufficio comunale competente.

Art. 6 Partecipazione di altri Enti

Per le iniziative e manifestazioni ammessi al patrocinio comunale, che siano patrocinate da altri Enti Pubblici (Regione, Provincia, ecc.), è ammessa la citazione di detti Enti in tutte le forme pubblicitarie adottate, nello stesso modo in cui risulta citato il Comune di Monsummano Terme.

Art. 7 Ringraziamenti



Per le iniziative e manifestazioni patrocinate dal Comune e da eventuali altri Enti Pubblici che ricevano finanziamenti da Istituti di credito, fondazioni e società private, è ammesso il ringraziamento con la citazione dei diversi sponsor in tutte le forme di pubblicità adottate, purché la scritta appaia al fondo del messaggio pubblicitario e a caratteri più piccoli.

Art. 8 Responsabilità

La concessione del patrocinio non coinvolge il Comune in responsabilità connesse con l'evento patrocinato, né verso gli organizzatori, né verso il pubblico o comunque nei confronti di terzi.

Art. 9 Disposizioni finali

Il presente Regolamento sostituisce tutte le norme ovvero direttive in materia di patrocini del Comune ed entra in vigore ad avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione e previa pubblicazione della stessa all'albo pretorio del comune. Per quanto non espressamente qui richiamato si fa riferimento alla specifica normativa nazionale.

